

Cassazione penale sez. II - 24/04/2019, n. 22512

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di REGGIO CALABRIA, SEZIONE MISURE di PREVENZIONE, con decreto del 26/1/2018, dichiarata l'incompetenza territoriale in relazione alle richieste formulate nei confronti di M.A. e, rigettata la proposta di sequestro e confisca nei confronti di P.C. e di alcuni dei beni immobili intestati a S.M.A., confermava nel resto il provvedimento emesso dal TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, SEZIONE MISURE di PREVENZIONE il 14/5/2014 con il quale veniva applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre e mesi sei a F.F. e disposta la confisca di beni mobili (quote di capitale sociale di società, somme e titoli) ed immobili, formalmente intestati a S.M.A., ma di fatto allo stesso riconducibili.

2. Avverso il decreto propongono ricorso il proposto e la sig.ra S. che, a mezzo dei rispettivi difensori, deducono i comuni seguenti motivi.

3. Con riferimento alla misura di prevenzione personale.

3.1. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, ed art. 125 c.p.p..

3.1. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione relativa al giudizio di appartenenza all'associazione mafiosa del prevenuto sarebbe apparente ovvero inesistente. La Corte territoriale, infatti, ometterebbe di confrontarsi con un elemento decisivo, cioè con l'assoluzione del F. per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p.. Tale dato, che sarebbe stato sostanzialmente negato dalla Corte territoriale, di contro, sarebbe decisivo ed avrebbe dovuto pertanto essere oggetto di specifica valutazione. Carezza che determinerebbe una inesistenza di motivazione sul punto.

3.2. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudizio circa la perdurante pericolosità, ovvero circa l'attualità della stessa, si fonderebbe su di una violazione

del principio di autonomia esistente tra il procedimento di prevenzione ed il procedimento penale. In specifico il ricorrente osserva che la Corte territoriale, che fonda le proprie conclusioni sulla circostanza che il F. è stato rinviato a giudizio a Roma per il reato di interposizione fittizia, non avrebbe tenuto in alcun conto quanto accertato all'esito della consulenza tecnica disposta d'ufficio nel giudizio di prevenzione. La circostanza che i consulenti abbiano smentito che le quote della società siano di fatto riferibili al F. e che siano state fittiziamente intestate a M. ed a P., infatti, avrebbe imposto di addivenire a diversa conclusione quanto alla pericolosità del proposto e, proprio per questo, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione che, di contro, sarebbe sul punto del tutto inesistente.

3.3. Nel terzo motivo il ricorrente ripropone la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 5, art. 4, comma 1, lett. a) e art. 6, comma 1, ed art. 125 c.p.p. in merito alla ritenuta competenza territoriale. La difesa osserva che la Corte avrebbe erroneamente fatto riferimento al concetto di "maggiore gravità", così trasferendo nel procedimento di prevenzione un parametro che, rinviando alla pena edittale del reato, non appare coerente con il presupposto del procedimento di prevenzione, costituito dalla pericolosità del soggetto. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il parametro non potrebbe che essere costituito dalla "maggiore pericolosità" del soggetto, concetto questo che presupponendo ed implicando l'attualità della stessa, deve necessariamente fare riferimento alle condotte che tale pericolosità rivelano e, in ultimo, al luogo nel quale questa si manifesta. Nel caso di specie -considerato che gli stessi giudici di merito hanno indicato nelle condotte contestate a Roma nel processo di intestazione fittizia ivi pendente l'elemento dal quale desumere l'attualità della pericolosità del F. - quindi, il procedimento sarebbe di competenza del Tribunale di Roma.

4. Con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale.

4.1. Nel quarto ed articolato motivo la difesa, ricordati i principi enucleati dalla giurisprudenza in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di prevenzione e ricostruita la vicenda patrimoniale attraverso i procedimenti di merito, rileva sotto vari profili la violazione di legge deducendo l'assenza di motivazione ovvero che questa, non tenendo nel dovuto conto i decisivi elementi indicati dalla difesa o da questa valorizzati, sarebbe apparente.

4.2. La motivazione del provvedimento, in prima battuta, sarebbe manifestamente contraddittoria nella parte in cui - pur avendo riconosciuto l'esistenza dell'impresa agricola F.- C., dell'accordo di ripartizione degli utili di questa tra il ricorrente e la sorella e, quindi, che il proposto dall'anno 1993 aveva ininterrottamente ricevuto il 50% degli ingenti utili della stessa - ha ritenuto che la difesa avesse l'onere di provare, oltre al versamento di 166.000,00 Euro, ogni singolo atto di ripartizione degli utili.

4.3. Violazione di legge per apparenza ed incoerenza della motivazione con riferimento ai presupposti della confisca e violazione dell'onere probatorio in relazione alla somma di Euro 160.000,00 ricevuta dalla sig.ra S. dal fratello. La difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe pervenuta ad una conclusione del tutto incoerente quanto alla ritenuta irrilevanza da attribuire a tale somma nel giudizio di proporzione. I due assegni, ricevuti a titolo di prestito, che costituisce una "causale in sè", in un periodo perfettamente compatibile con alcuni degli acquisti, infatti, non avrebbero dovuto essere esclusi dal giudizio di proporzione, peraltro a fronte di una motivazione sul punto fondata anche su argomenti definiti "eccentrici" ("non può essere considerato un'entrata, ma un debito con onere di restituzione"). Congetturale, apparente e solo suggestivo, poi, sarebbe il riferimento alla mancanza di prova dell'origine lecita della provvista di tale somma.

4.4. La difesa, inoltre rileva che la circostanza che la sig.ra S. abbia allegato e documentato l'esistenza di una propria, autonoma ed effettiva capacità economica determinerebbe il venir meno della presunzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19. In tali ipotesi, infatti, la posizione del coniuge dovrebbe essere assimilata a quella del terzo e, pertanto, sarebbe il proponente ad avere l'onere di dimostrare la provenienza illecita delle somme utilizzate per gli acquisti.

4.5. Sempre con riferimento alla violazione di legge in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, la difesa rileva "l'assenza di una motivazione rispettosa dei canoni in materia di confisca di prevenzione, in particolare per mancanza di coerenza e chiarezza e di confronto con le decisive allegazioni difensive" quanto alla ritenuta irrilevanza della partecipazione dei coniugi F.- S. ai proventi dell'azienda C. e del fondo (OMISSIS). Sotto un diverso profilo rispetto a quello già in precedenza indicato, il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato non si sarebbe, se non apparentemente, confrontato con gli argomenti e le conclusioni cui è pervenuto il Dott. R. nella relazione di consulenza e, soprattutto, non avrebbe

tenuto in alcun conto le ulteriori deduzioni difensive, pure fondate sulle evidenze "documentali, logiche e testimoniali" acquisite.

4.6. Violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione in relazione ai criteri di valutazione da adottare al fine di individuare la redditività dell'azienda agricola S.. Il ricorrente evidenzia che nel procedimento avanti la Corte territoriale, in specifico nel corso degli accertamenti peritali disposti in tale fase, i periti ed i consulenti della difesa si erano lungamente confrontati sul metodo di calcolo da utilizzare al fine di individuare i redditi dell'impresa agricola e così quantificare la sperequazione da questi risultante. La questione, d'altro canto, era stata oggetto di puntuali osservazioni da parte della difesa proprio perchè i tecnici avevano evidenziato che utilizzando il metodo c.d. di stima risultava una sperequazione di circa 400.000,00, laddove utilizzando quello c.d. per reddito dichiarato il risultato era di circa 50.000,00. Situazione questa per la quale la motivazione testuale "preso atto dell'esito peritale, e della sproporzione ivi accertata, va confermato il decreto impugnato nella parte relativa ai beni acquistati dal 2004 in poi" dovrebbe ritenersi sul punto apparente. La laconica affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, infatti, è formulata in termini tali da non consentire, se non soltanto per via presuntiva, di comprendere quale sia tra i due il criterio che la Corte ha ritenuto di applicare.

4.7. Violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione ed alla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla confisca del 25% del capitale sociale della MACC 4 s.r.l.. La difesa rileva che sullo specifico punto non si sarebbe tenuto conto che per l'acquisto era stato acceso un mutuo e, comunque, della circostanza che i consulenti avevano escluso che l'intestazione delle ulteriori quote a P. e M. fosse fittizia.

4.8. Violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione ed alla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla confisca della Colonna Antonina s.r.l.. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale si è limitata sul punto a "replicare" le motivazioni del decreto emesso dal Tribunale senza considerare quanto emerso all'esito degli accertamenti tecnici effettuati nel corso dell'appello. Il riferimento all'acquisto dell'azienda Bicoad, inoltre, sarebbe del tutto inconferente poichè non sarebbe emersa nessuna spesa effettuata a tal fine dalla famiglia F.- S..

4.9. Violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione ed alla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla confisca dell'abitazione familiare di via (OMISSIS). La difesa rileva che sul punto la Corte avrebbe recepito integralmente le ragioni indicate dal Tribunale laddove, di contro, l'acquisto, anche tenendo conto dei trasferimenti disposti da S.P. e di quanto accertato dai periti, sarebbe del tutto coerente con le complessive capacità finanziarie e patrimoniali della famiglia " F.+ C.- S."

4.10. Violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione ed alla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla confisca di quello che la Corte d'Appello definisce genericamente "compendio sequestrato". Il ricorrente evidenzia che i giudici di merito avrebbero disposto la confisca di alcuni valori mobiliari in assenza di prova di una effettiva sproporzione tra gli investimenti ed i redditi e, addirittura, senza che lo stesso organo proponente abbia fornito prova della data di acquisto degli stessi.

5. In data 3 aprile 2019 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Epidendio Tomaso, che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al giudizio di sproporzione tra i beni confiscati ed i redditi della famiglia F.- S. derivanti dall'azienda agricola e per l'inammissibilità nel resto del ricorso.

6. In data 18 aprile 2019 è pervenuta in cancelleria memoria ex art. 611 c.p.p. dall'avv. Gallo Pasquale nell'interesse di P.C. con la quale - rilevato che la Corte territoriale con il decreto oggi impugnato ha rigettato la proposta di sequestro e confisca disponendo la restituzione dei beni riferibili al P. e che avverso tale capo la Procura Generale non ha presenta ricorsosi chiede di dichiarare l'estraneità del terzo all'attuale fase del procedimento di prevenzione.

7. In data 18 aprile 2019 è pervenuta anche una memoria di replica redatta nell'interesse dei ricorrenti. Nell'atto i difensori sostanzialmente ripercorrono gli argomenti già indicati nell'atto di ricorso che, replicando al Procuratore Generale che aveva evidenziato che le doglianze erano esposte in modo caotico, vengono sintetizzati stigmatizzando alcuni degli aspetti ritenuti di maggior rilievo. In specifico la difesa ribadisce: il valore da riconoscersi agli accordi ereditari e la conseguente incoerenza della conclusione secondo la quale ogni singola "elargizione/ripartizione" dovesse essere autonomamente provata; la necessità di

considerare i proventi del fondo (OMISSIS) nel novero dei mezzi della famiglia F.-S. e quanto l'esclusione di questi dal calcolo sia incomprensibile ed ingiustificata; la necessità di considerare tra le "altre fonti" anche il versamento effettuato da S.P. alla sorella e la conseguente illegittimità della decisione della Corte di escludere tale somma dal calcolo; la carenza, anche grafica, di motivazione quanto alla scelta del metodo di calcolo da utilizzare al fine di individuare la sperequazione dei redditi da impresa agricola; la mancata considerazione di allegazioni decisive in merito alla ritenuta riferibilità al proposto delle quote del capitale sociale della Macc 4 s.r.l..

CONSIDERATO IN DIRITTO

La doglianza relativa alla competenza territoriale, oggetto del terzo motivo di ricorso, per la sua pregiudizialità, deve essere trattata preliminarmente.

1. La questione, ritualmente dedotta nelle fasi di merito anche prima della modifica apportata dalla L. n. 161 del 2017 al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 10-bis, è ammissibile e fondata.

Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 5 individua la competenza in base al luogo di dimora del proposto che, ai sensi di tale normativa, deve essere inteso come spazio geografico ambientale nel quale il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, idonei a costituire elementi sintomatici della pericolosità dello stesso.

Nel procedimento di prevenzione, quindi, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui, al momento della proposta, o meglio della decisione, la pericolosità, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità, si manifesta (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260245).

Qualora le manifestazioni di pericolosità siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, il Tribunale deve essere individuato facendo riferimento alle condotte qualificate che appaiano di maggiore spessore e rilevanza e tale verifica, tenuto conto della specifica peculiarità del procedimento di prevenzione, applicando i parametri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, non può prescindere dal dato dell'attualità della pericolosità del proposto (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260245).

Tanto in breve premesso, nel caso di specie la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito facendo riferimento al reato associativo, risalente nel tempo ed in relazione al quale peraltro il proposto è stato anche assolto, non appare corretta.

Il rinvio alla collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità, infatti, non può essere oggetto di una verifica statica ma, piuttosto, deve essere colta in una prospettiva dinamica caratterizzata dal "fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità (così testualmente Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, cit.).

In assenza di ulteriori, diverse ed attuali manifestazioni della pericolosità riferibili al distretto territoriale in cui ha luogo il sodalizio criminale, quindi, la circostanza che il proposto e la moglie si siano trasferiti sin dal lontano 2001 e che tutte "condotte rivelatrici di pericolosità sociale si siano espresse in Roma" la Corte territoriale fa riferimento esclusivamente ad operazioni economiche, anche oggetto di contestazione, successive al 2004 e, da ultimo, al 2013 - risultava decisiva quanto all'individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello di primo grado e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019